

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 109**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore TOMASSINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2001**

—————

Nuove norme riguardanti i dipendenti laureati appartenenti  
al ruolo amministrativo del Servizio sanitario nazionale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, emanato ai sensi dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'articolo 5 stabilisce espressamente che il ruolo amministrativo è ripartito in distinte tabelle a seconda che sia richiesto per il relativo inquadramento il possesso di un diploma di laurea oppure un titolo di istruzione di secondo grado.

L'allegato 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica prevede, appunto, nella tabella A per il personale amministrativo laureato, il profilo professionale dei direttori amministrativi nelle posizioni funzionali di direttore amministrativo capo servizio, direttore amministrativo e vice direttore amministrativo ed il profilo professionale dei collaboratori amministrativi ripartito nelle posizioni funzionali di collaboratore coordinatore e collaboratore amministrativo.

Per accedere al concorso di collaboratore amministrativo il decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, in attuazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, richiedeva il requisito del diploma di laurea in considerazione della natura delle funzioni che il dipendente doveva espletare che implicava necessariamente la conoscenza di principi di diritto amministrativo, di legislazione sanitaria, di organizzazione del lavoro.

Nel 1991 è stato emanato il decreto ministeriale 21 ottobre 1991, n. 458, regolamento di attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito con modificazioni, dalla legge 23 gennaio

1991, n. 21, il quale anziché occuparsi solamente della riserva dei posti nei concorsi pubblici, come indicato nel suo titolo, ha ridettato, in evidente contrasto con la precedente disciplina, i requisiti di accesso ai suddetti concorsi.

In particolare l'articolo 3 dello stesso prevede come requisito per accedere ai concorsi per la posizione funzionale di collaboratore coordinatore amministrativo il diploma di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e una anzianità di servizio di cinque anni come collaboratore amministrativo e nella posizione funzionale di collaboratore amministrativo il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e una anzianità di servizio di cinque anni come assistente amministrativo (VI livello).

Grazie a questo provvedimento illegittimo, già dal 1991 molti assistenti amministrativi con il semplice diploma e senza aver partecipato ad alcun concorso sono stati inquadrati come collaboratori amministrativi raggiungendo in tal modo l'ottavo livello in beffa a colleghi che in possesso del titolo di laurea e vincitori del relativo concorso si sono visti, inoltre, privare della possibilità di un avanzamento di carriera nella posizione funzionale di vice direttore amministrativo (IX livello) dopo cinque anni di servizio perché nel 1993 il Governo Amato ha abolito quest'ultima qualifica riducendo a soli due livelli la dirigenza amministrativa (articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29).

Con il presente disegno di legge si vuole ovviare a tale ingiustizia parificando il personale laureato del ruolo amministrativo agli altri laureati dei ruoli sanitario, tecnico e professionale dipendenti del servizio sanitario nazionale.

Tali dipendenti infatti sono stati collocati come posizione iniziale al IX livello, ed inoltre possono partecipare a concorsi totalmente riservati per l'accesso al X livello.

Questo stato di cose rende ancora più urgente e doveroso un intervento normativo teso a ridisciplinare la materia in modo da garantire parità di trattamento tra personale con identici requisiti.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. I collaboratori amministrativi in possesso di uno dei diplomi di laurea contemplati dagli articoli 138 e 142 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, e appartenenti alle posizioni funzionali e livelli retributivi VII, VIII e VIII-bis, aventi, alla data di entrata in vigore della presente legge, una anzianità di servizio nella qualifica di almeno cinque anni, sono inquadrati, ad esaurimento nella speciale qualifica funzionale del IX livello, ad esaurimento, denominata «funzionario amministrativo».

2. I posti di dirigente amministrativo, già ricompresi nelle posizioni funzionali di direttore amministrativo capo servizio e direttore amministrativo, comunque vacanti nelle aziende sanitarie e nelle aziende sanitarie ospedaliere che abbiano definito le dotazioni organiche, a seguito della verifica dei carichi di lavoro prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 6, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere ricoperti con il personale presente in azienda appartenente alla qualifica funzionale di cui al comma 1, secondo l'ordine di una graduatoria che tenga conto esclusivamente dei titoli accademici e dell'anzianità di servizio maturata a prescindere dall'originario livello di appartenenza.